

INTEGRAZIONE AL VERBALE D'ACCORDO DEL 1° agosto 2011.

Tra la Società SIRTI S.p.A. rappresentata dai Sigg. Giuseppe Gualazzini, Liberato Chiappetta e Fabrizio Gianferrara e le Organizzazioni Sindacali FIM/FISTEL-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL nazionali e territoriali, presente il Coordinamento Nazionale delle RSU,

premesso che:

- Le Parti in data odierna, hanno stipulato un accordo per il ricorso allo strumento della CIGS per riorganizzazione per 24 mesi a decorrere dal 4 agosto 2011 per n°760 unità;
- In relazione al piano di riorganizzazione presentato da SIRTI nonché al problema occupazionale (300 esuberanti) dalla stessa evidenziato e comunicato per il biennio 2011/2012 e 2012/2013, la Società, a fronte della richiesta delle OO.SS. di ricorrere anche ad ulteriori strumenti per attenuarne, per quanto possibile, gli effetti sull'occupazione, ha condiviso l'utilizzazione di ulteriori strumenti finalizzati alla realizzazione di un piano sociale;
- Le Parti, a fronte di quanto sopra esposto, hanno altresì convenuto di ricorrere allo strumento del Contratto di Solidarietà, limitatamente a taluni reparti appartenenti alle strutture di staff sul territorio nazionale, al fine di ridurre il numero degli esuberanti;

tutto ciò premesso le Parti convengono, ad integrazione di quanto pattuito nell'accordo di CIGS, quanto segue.

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

In relazione all'accordo di CIGS del 1° agosto 2011, al personale posto in Cassa verranno applicati i seguenti criteri di rotazione :

- a. Il personale che, alla data del presente accordo, sia già in possesso dei requisiti di accesso alla pensione (finestra compresa) sarà sospeso senza rotazione;
- b. Il personale diretto sarà sospeso in CIGS con rotazione bimestrale, massimo otto mesi nel biennio;
- c. Il personale indiretto sospeso in CIGS con rotazione quadrimestrale, massimo otto mesi nel biennio, salvo possibilità di concordare a livello territoriale, sulla base di comprovate esigenze tecnico, organizzative e produttive, differenti soluzioni.

La collocazione dei lavoratori in CIGS avverrà previa informativa attraverso incontro con le R.S.U. a livello territoriale.

Solo ed esclusivamente per il personale di cui alla lettera a), che prima della sospensione in CIGS manifesti la non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro senza accesso alla CIGS, viene definito un incentivo all'esodo pari a 6.600,00. euro lordi.

L'erogazione degli incentivi di cui ai precedenti capoversi avverrà solo previa sottoscrizione di specifico verbale di conciliazione, ex art. 2113 c.c., 4° comma, redatto entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro e contenente ampia rinuncia a ogni pretesa, ragione o causa e azione nei confronti della SIRTI, comunque riferibile al percorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione.

vincoli all'erogazione del suddetto anticipo, quali ad esempio, cessione del quinto/pignoramento presso terzi.

L'anticipazione verrà erogata in un'unica soluzione all'effettiva collocazione in CIGS. Tale anticipazione verrà reintegrata nel TFR, in eguale misura, a titolo di incentivo all'esodo, in sede di risoluzione del rapporto di lavoro.

L'erogazione degli incentivi di cui ai precedenti capoversi avverrà solo previa sottoscrizione di specifico verbale di conciliazione, ex art. 2113 c.c., 4° comma, redatto entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro e contenente ampia rinuncia a ogni pretesa, ragione o causa e azione nei confronti della SIRTI, comunque riferibile al percorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione.

I lavoratori, interessati all'utilizzo della procedura di mobilità, al fine di raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione – di anzianità e/o vecchiaia – produrranno idonea ed aggiornata documentazione dell'INPS (ECOCERT) attestante la personale situazione contributiva previdenziale.

Ai lavoratori aderenti al collocamento in mobilità, in relazione al periodo di permanenza nelle liste stabilito dalla Legge n. 223/91 per età e per area geografica, la Società corrisponderà – a titolo di incentivo all'esodo – la somma lorda di euro 400,00.= per ogni mese di mobilità necessario per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia (finestra compresa) e, comunque, per un periodo non superiore al periodo massimo spettante individualmente di mobilità.

Ai lavoratori interessati ad usufruire della mobilità entro il 31/12/2011 o che, almeno due mesi prima della decorrenza del diritto alla pensione (attraverso l'integrale utilizzo del periodo di mobilità spettante), manifestino la volontà di aderire al collocamento in mobilità, verrà riconosciuto un incremento dell'incentivo all'esodo di cui al capoverso precedente pari a euro 150,00.= lordi mensili per tutta la durata della mobilità necessaria per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia (finestra compresa).

Tale trattamento si intende applicabile anche al personale che aderisca volontariamente, ovvero che non si opporrà alla messa in mobilità, e che, comunque, non raggiungerà i requisiti per il diritto alla pensione.

L'erogazione dell'incentivo complessivo avverrà solo previa sottoscrizione di specifico verbale di conciliazione, ex art. 2113 c.c., 4° comma, redatto entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro e contenente ampia rinuncia a ogni pretesa, ragione o causa e azione nei confronti della SIRTI, comunque riferibile al percorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione.

Le Parti si impegnano ad avviare ed esperire la procedura di mobilità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge 223/1991, secondo quanto concordato nel presente accordo entro e non oltre il 30 settembre 2011.

Contratto di Solidarietà.

Le Parti convengono di ricorrere, in alternativa ad un massimo di n. 30 eccedenze dichiarate, all'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "difensivo" di cui all'art. 1, comma 1 della Legge 863 del 1984 e successive modificazioni e integrazioni, che potrà interessare un bacino di circa 300 unità,

Bar. H. Col. n. 1

L'applicazione del Contratto di Solidarietà interesserà il personale occupato nelle strutture di staff sul territorio nazionale.

Nell'ambito di tali strutture, sarà interessato all'applicazione del Contratto di Solidarietà anche il personale con orario di lavoro a tempo parziale.

Il ricorso al Contratto di Solidarietà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 Legge 863/1984 e dell'art. 5 legge 236/1993 e successive modificazioni e integrazioni, decorrerà dal 1 gennaio 2012 e la sua applicazione viene concordata fino al 31 luglio 2013.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 2011 al fine di verificare la congruenza tra obiettivi raggiunti e gli ammortizzatori sociali utilizzati.

Cambio mix.

La Società, nel riconfermare che l'inserimento del personale attualmente in forza con contratto di apprendistato professionalizzante è stato effettuato per realizzare un diverso mix di competenze, ribadisce l'intenzione di procedere, a fronte di positiva valutazione aziendale della risorsa, alla loro stabilizzazione come da prassi aziendale e, comunque, in una misura minima dell'85%.

Subappalto.

Nel rispetto delle normative di legge e con forte controllo di tutti gli aspetti (retributivi, contributivi e di sicurezza), il ricorso al subappalto sarà ridotto e, in linea di principio, sempre più limitato alle attività non propriamente svolte da Sirti (es. lavori civili o di altro tipo, ma non presente nell'area di competenza), alle aree dove manca la presenza continuativa della propria struttura operativa, alle esigenze di flessibilità richieste per obblighi contrattuali dai Clienti e non copribili da proprio personale sulla base degli strumenti di flessibilità a disposizione dell'Azienda. La Società si impegna ad una riduzione del 10% nel ricorso al subappalto nel corso del prossimo biennio.

L'Azienda si impegna a fornire in un incontro in sede nazionale entro il 31 dicembre 2011 i dati relativi al subappalto nei territori.

Verifiche.

Le Parti concordano, inoltre, incontri di verifica con cadenza semestrale a livello nazionale, e su richiesta di una delle parti a livello territoriale, per la verifica dell'andamento del ricorso al subappalto, della CIGS e quant'altro definito nel presente accordo.

Inoltre verrà fornito l'organico del personale per territorio.

Roma, 1° agosto 2011

Società

FIM/FISTEL/CISL

FIOM-CGIL

UILM-UIL

Coordinamento R.S.U.

Bozzetti Carlo

Ferrari

Stato

11/10

Handwritten signatures of the company representatives.

Handwritten signatures of the union representatives.

Handwritten signatures of the R.S.U. representatives.

SIRTI S.P.A.

Provincie/Sedi	esuberi Imp	esuberi Ope + Int	esuberi Totali
Alessandria	1	3	4
Atena - Battipaglia (Salerno)	1	7	8
Bari	3	7	10
Brindisi	1	1	2
Taranto	1	1	2
Basiliano (Udine)	1	5	6
Belpasso (Catania)	2	5	7
Messina	1		1
Benevento	1	2	3
Bologna	3	5	8
Ferrara	1	1	2
Calenzano (Firenze)	2	2	4
Pisa	1	1	2
Cameri (Novara)	1	2	3
Casandrino (Napoli)	8	12	20
Brescia		1	1
Cassina de'Pecchi (MI)	1	3	4
Piacenza		1	1
Fossano (Cuneo)	1	1	2
Genova	2	2	4
Genova Bombrini	1		1
Leini' (Torino)	6	6	12
Macomer (Nuoro)	1	2	3
Lentiai (Belluno)	1	1	2
Mareno di Piave (Treviso)	2	4	6
Padova	1	1	2
Venezia	1	1	2
Matera	1	2	3
Milano	44	5	49
Nardo' (Lecce)	1	4	5
Osimo (Ancona)	2	2	4
Perugia	1	1	2
Palermo	4	5	9
Gioia Tauro (RC)	1	1	2
Pianopoli - Catanzaro	1	3	4
Frosinone		1	1
Roma	22	9	31
Roma via D'Amico	6	1	7
Rovere' della Luna - Trento	1	1	2
S.Pietro in Guarano (Cosenza)	1	2	3
San Vincenzo (Livorno)	1	1	2
Oristano	1	1	2
Sassari		1	1
Sestu (Cagliari)	2	5	7
Soave (Verona)	2	4	6
Spoltore - Pescara	1	2	3
Tortoli' (Ogliastra)	0	1	1
Troia - Foggia	0	1	1
Varese	1	2	3

Handwritten signature/initials on the left margin.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'Barnotti Polan' written vertically.

Handwritten signature/initials at the bottom left.

Handwritten notes and signatures at the bottom center, including '138', '132', and '270'.

Handwritten signatures and notes at the bottom right, including the date '1/8/2011'.

Totale 138 132 270

1/8/2011